

1
Promemoria intorno all'uff
e soli di Riviera di riguardare (sodine) giudiziarie
Li uomini di Forzano e giove non possono essere convenuti avanti il
Tribunale del (Sotto) di Sivigliano e gli uomini della Riviera
superiore non possono essere convenuti avanti il Tribunale di Forzano
ma così li residenti in Forzano e giove possono essere convenuti
avanti il Tribunale di Forzano e quelli che abitano nella Rivie-
ra avanti la Capitaneria del (Sotto) di Sivigliano Messignore Antonio
Pierantonio Pisoni congedo datogli del 9. maggio 1747.

Non possono esser forzati a più essere convenuti nella causa
de venanzij avanti il Tribunale di Forzano purchè si siano
in Forzano, e si sia dei convenuti per i casi agitati
di.

Li maggiori d'anni XVIII possono stare ingiudizio come se fossero di
maggiore età sia come se avessero compiuti gli anni de' suoi genitori
non sieno sotto la potestà del padre, e così i portati dalla Riviera
di Forzano.

Nel Principato della Riviera di sopra di dove si sono due
Tribunali ed uno altro nel Borgo di Sente, e l'ordinale
Giudiziarie che si tiene in detti rispettivi Tribunali deve
portare dai loro Scrittori, e così si dee ricominciare ad ordinarsi.

Il Podestà di Sente è obbligato a tenere Banca ogni giovedì
nella settimana di caduna settimana e questo giorno chie-
maj un'ora non tanto nella causa che il podestà ordina prestare senza
banca, come sentenza la medesima purchè non sia fatto.

2
L'ordine che si tiene nella Riviera nella custodia del podestà
mentre esiste egli è quello che resta prescritto dalla Statuta
de ordine carcerum rivierensi ed in ogni condizione di procedimento
formale mentre quello che si ha in luogo soltanto
nelli casi espressi da Statuta ad esse s'è stata commessa la causa
della clausura summaria et sine appellatione
Le citazioni in causa sommaria si hanno per obbligo, anche
sequendo sempre l'intentione di Sappimone giusta l'emanato
de' 27. luglio 1746. §. 9. anzichè

si ha poi per legittimità citato chi è stato citato in famiglia
e non ha poi luogo di retrocessione di citazione per procedersi
ad un'impugnazione criminale, ed essendo stato anche
nato in contumacia nel Sente di Rugate dalla Capitaneria
di Forzano con sentenza del 16. giugno 1746. a favore della
Conte di Rugate non essendoci che fosse stato citato in famiglia
ne ha interposto l'appello dalla detta sentenza principia-
mente come nulla e senza il rispetto della R.C. e non si può
l'oroso colpo recitato del 20. Sente deputo in Riviera d'appello
del 20. Sente colonnari, ma commessa il tutto che non
avea luogo da natura (perchè) dovendo dal giudizio.
Emanando il libello nella causa, in cui trattasi di somma, o valore
eccedente lire cinque Scuffi.

Le citazioni ad comparire devono farsi per di giorni giudiziali e per
ora solita di banca, e non si può ricorrere alla contumacia
di citazione, e non si può fare l'udienza etica da banca
l'attori, cioè al sapienti alcun consiglio s'è fatto con meno della
causa dell'istruttoria della parte, e sono essere detti residenti in
Riviera, o vicino alle confini di essa per cinque miglia.

Le cause d'appello venivano approvate (comuni) adito dal Capet-
 Lane a quel giurisperito conferita alle parti alleganti, ma in
 ogni luogo comune dal Vescovo non potendosi altrimenti fare
 in virtù del §. 5. della concessione, in cui si legge, exco. de re. vic.
 dato a Venetia e così ai giudici, che saranno da essi deputati la
 prima, 2.^a e 3.^a in parte, mentre la parte da essi che è personale:
 prima esige, che il giudice sia immediatamente deputato dal
 Vescovo o dal capitolo (o sede vacante) il quale succede nella
 prerogativa del Vescovo.

Le cause poi d'appello devono introdursi dentro del tempo altrimenti
appellatio pro non appellante regulari.
 Nullius in locum potest intrare nella causa, delle quali esso non ha
 rogato, non attuario e nemano può rogare, e relazioni in
 causa propria sotto pena della nullità giusta l'editto di Manfy.
 Venetia del 12. goro 1663.

Le cause eccedenti in somma o valore di lire cinquecento si con-
 siderano per cause minimi, che non sono alla concorrenza delle
 50. lire, e soltanto si può appellare nella causa eccedenti il valore
 di somma di 50. Salvo che si tratti di cause di sorta, poiché ai
 termini di quello statuto sotto da sub: del appellati, non è rogato
 l'appello in causa in quibus condemnatio non excedat summam mille
 Libranum V. Imperialium

Le delegazioni e commissioni dei Vescovi Principi in capo al la Stella
 no o Breve di Sento in cause di loro ordinaria cognizione
 si considerano come tacchi udenti una metà di spediato, che
religionem commissioni eccitativa della loro ordinaria
 giurisdizione salvo che vice l'istituzione della causa
 al Vescovo, mentre in tale caso si attribuisce al Capet, o Breve
 una giurisdizione di cui nel corso s'è fornito.

Quanto la pratica di appello quanto quella della Rivista legittima
 per la causa d'appellazione nei casi in cui è permesso dal Vescovo con:
mundi mandati nei casi in quibus prohibita est appellatio in malis
et in malis communi. non dicitur appellatio. e così l'istituzione:
 mandati non per modo d'appellazione nei casi espressi nel Vescovo con:
in malis iudic. scilicet exco. de re. vic.
in contumacia et non minime de re. vic. nulla
et dicitur quod non dicitur res que non est appellatio
et exco. de re. vic. de re. vic. non est appellatio
 per la qual cosa resta vietata l'appello nelle cause minimi appresso
 in quibus l'istituzione non ha sua propria parte. V. - et quod dicitur
 appellatio n. 326. - in quibus primo dicitur non potest
 in causa minimi, et breviter, quia in illis non appellatio de
 iure communi ad ille appellatio ad hoc dicitur appellatio. §. 2.
 cap. 2. n. 604. h. c. = appellatio non dicitur a sententia malis
 quod dicitur ad illa ad hoc dicitur appellatio de re. vic. m. i.
 2. n. 2. h. c. pure = iure communi appellatio de re. vic. m. i.
 non non appellatio.

Ne esset ad Reg. 20. ad de appellat. in cui dicitur potest
 et in malis et in malis negotiis appellatio facultas off
 tenentis quia l'istituzione del Marchese d'istituzione mentre l'hy-
 gati di questa legge è di piam, che l'appellazione è permessa
 non tanto nelle cause dotti, ma anche nelle criminali, e ad ista
 espresso nella Reg. d'istituzione l. ad. eod. ma non già in parte
 de re. permessa d'istituzione d'appello, ed ista d'istituzione
 potest appellatio in quibus minimi in quibus
 non si può appellare nell'appellazione quod dicitur de re. vic. m. i.
 ed aggiunta l'opina della legge in quibus potest appellatio
 minima d'istituzione in quibus non appellatio in quibus
 tale in quibus non appellatio in quibus non appellatio.

Quale importanza ne sia la causa minima viene tratto dall' aboularia part. i. de foro. 27. e per lo più questa è d'ingio avere riguardo alle leggi di ciascun paese: poiché nel corpo delle leggi non si ritrova venia testo che definita qualche cosa sia d'causa minima, ma basi de' leggi si cadunt quædam præteritio del dicitur communis præteritio (summa) che costituit una causa minima: sed la massima di ragione non deturgetur auctoritate nisi auctoritate, debet ad aduersum vel minimali spectantur observationes regionum constitutionibus, quæ La doctrina di Lucio Corranio nell'ingua de' Romanos in d'ibij- p'chana art. 11. n. 54.

In costui Reggi stati si cadunt veritate per causa minima quella che non occide la summa o valore di 50. Dte. come da Regia caus. 2. nel d. 3. n. 2. & 15. si chiaro si chiaro per cause spiculate da non occidendi il dicitur valore o summa ed infacti in materia de' cony. per tali dicitur nel d. 3. n. 26. 4. 7. dicitur, che dalle sentenze deli ordinari non si possi appellari se la causa non occidera la summa o valore di 50. Dte.

Li statuti di Ferrara, e della Riviera multa parte dispongono sul punto quale ne sia la prima appellabile ed in quali casi meta admissio l'appello, ma solo genericamente si riportano al dicitur communis e questo non providendo il quantitates deli cony. per costituirne una causa minima deasi quella dicitur dea alia forma, che sia deperamente interpretata, se del j'us commune.

Questo importante de' parte importante sarebbe estramato da R. Contingere che è fondato sulla base della Romana quod per Roma in cui trovati espresso il j'us commune, e così così della storia della R. Contingere definita quale venia d'causa minima non avendo questa definita altrimenti.

La Regia legge che è fondata sul l'indicare base) come l'ingio di più accorgendoci del dicitur premio, devesi nella Riviera osservando nei casi dove non provvedono al status, e sione) come si è avuta intanto di status non dispongono se si chiarano quale ne sia la causa minima, e tanto meno si chiarano il j'us commune, acci si disponano, facci stati al disposto della R. legge, che da definita e che in una rega l'appellazione.

In materia di quali non occidendi il valore, o summa di 50. Dte. l'appello nelle cause non occidendi il valore, o summa di 50. Dte. questo spectant regionis constitutionibus accingono accingendo per minima e maximo perche da l'adeggi d'interior, o exterior non dispongono lo status.

Contingere, da status di Ferrara in specie nel capo 120. di prima del dicitur appellandi in causis communitatis seu civitatis, e che debbi admissio l'appello a l'intende per admissio l'appellatio intersessionis tempore status, nullo modo non rege in l'interior, e admissio deli appello, dovendo intendere lo status quanto al regis del dicitur communis, acci si riporta lo status di Riviera. Conto il capo 120, quanto gli altri riguardanti l'interior quibij, che si devono revocare per dicitur del dicitur de ordine causarum civilium, more di cui per del verbo Revoca di Revocari ha procedo, ma si trovand' mervare quanto la sua dicitur concerni l'interior, e per del capo 120. l'interior non dicitur appellandi ab quibus dicitur, et dicitur in status dicitur communis dicitur dicitur dicitur dicitur quædam quibus in quantum dicitur del dicitur dicitur dicitur dicitur et dicitur dicitur dicitur dicitur.

Non avendo che il Revoca acci a se la causa, e la communitas quibus, non è dicitur appellandi, non occide dicitur dicitur.

Del 50. Detti. & manca di giurisdizione il giudice d'appello quando
 la causa è inappellabile per ragione di persona, orendo che la giurisdizione
 di cui si pretende in giudizio, corrisponde la giurisdizione
 del giudice Leg. II. prin. Leg. penult. & ult. ff. de iurisdic. Per
 che la commissione del Revere in capo al giudice è destinata a
 giudicare & per cap. 1. de sit. devoluta appellatio. potè come si dice
 Ruginelli de appellat. in prolog. no. 18. = commissio quod causa
 appellacionis agitur intelligit de iudice de iur. ff. de iud. relict.
 de iud. no. 125. trattando di simili reventi dice al no. 7. semper tenent
 sententia intellexit epistolam reventi. si appellatio devoluerit et
 ideo si cognovit non esse deponendum appellacioni cessat per
 iudicium tenent per apponiam devoluerit Romani in consilio 297.
 ubi dicit quod commissio intelligit sub conditione quatenus bene
 fuerit appellatum. Unde non va. Reventi de Revere, che commissa
 causa sit appellabile & si una di Revere in simili reventi appon-
 gano depositionem = iustitiam faciat pro ut iuris si videtur etiam
 fatta a commissione quatenus bene fuerit appellatum ed intanto
 si appone la clausola sed iustitiam faciat pro ut iuris perinde
 come dice il Rido per nella qual giurisdic. cap. 16. n. 515. = quatenus
 id quod perit sit de iure iuxta tenent per crement. de i. si ab
 16. de reventi

Questo punto del 50. causi non occorrendo de summa & statum
 & L. 50. p. 11. è trattato nel giudice in grado d'appello non
 il 50. 200. Baroneo Revidi delegato da L. R. morgan. Borg.
 nel causi del 50. causi Rugin. et Pablo Testam. e fudicis
 per la reversione deli' appello.

Observation 2.
 Si può da mulier in giudizio d'appello la nullità col merito ad
 solo capi della istanza sotto la Rub. de appellacione & quella
 de termino probandi in causa appellacionis: impone nella
 prima legge = post per quod mulierum et aliter in de iure
 licet appellare vel mutari. Item infra terminum quatuor
 menses continuos a die sententia lapsa et non ultra, &
 sed ultra leges = terminus VIII. menses utrum probandi
 potuerit etiam opponere tam super nullitate quam super
 inequitate sententia. La parola post indica doli d'arrens
 corrispondere in questo caso alla parola debet usantur apponere
 relativa alle questioni post nella legge per indicare obsequio
 e non già permissivo. Nel ante regnum tenet ad ordinem non
 ad habendum pag. 91. in vobis.

Disponendo imperante di Revere di bene & nullità d'appello
 Loro per il termine di giorni 11. & di dovere provare & di apponere
 tanto la nullità quanto il gravame dell'appellato dentro il
 termino di giorni VIII. ubi se bene che il termine di Revere
 d'arrens capi è deciso proponere simultaneamente di nuovo di
 gravame & di nullità, e per conseguenza resta inappellabile l'ar-
 rendo di nullità non opponendo simultaneamente l'arrens.

Adesso viene venendo di nuovo haovi che proibisce il
 trattare simultaneamente la nullità ed il gravame nell'appello
 d'appello a solo si controverso il punto = ad nullitas sententia
 cum merito sit expedienda. Nel parlo de 9. 70. e la nullità
 cum merito col gravame viene separata per più potente, come
 aveva il Ruginelli de appellat. f. d. cap. 2.

ceda il disposto dello Statuto, che darsi intendere come tutti le
 sentenze validi che anzi colla seconda sentenza non si
 può appellare confermata da prima = prima d'entenda
 non poteri hui confermata così il citato Regiuncto §. 1.
 glo. 1. cap. 1. n. 2. si ita sit omnia ralis confirmatio
 etiam nulla est quando confirmatio nullam est et ad
 questa giuri (quodam) compare de Dominis del Rebus
 in Cod. de off. d. 1. 16. de off. 1. 6. n. 11. in allegat.

Observazione 4.

Supplicanti a termini dello Statuto dove giurano vant il
 giudice d'appello se non dello nei calunniali appellazioni e dove
 non vengono le resistere del detto parte non dividano per
 terzi il spazio della dicit in caso di divisione per tale giura
 mento d'appello del giudice nella prima compare altrimenti
 si ha per rinunciato all'appello e darsi aquire la prima sentenzia
 perche fu detto sotto li 17. gho 1666. Sanchi per appellando
 non presertiva iuramentum ex supposito non Statuti intelli
 ipso rinunciat appellazioni.

Observazione 5.

Le sentenze professate senza il voto del giudice sono richieste dalla
 parte sono nulle, come definiti Lo Statuto stesso: e l'obbligo in
 giurare condico Statuto alle Cartellani di pronunciare con il detto
 voto non resta derogato al detto allo Statuto dell'anno di consen
 sione, e del pari sono in diritto di chiedere il voto del detto
 sino a tanto che resti antiquato, o derogato legitimo modo allo

Statuto: Monsignore Dottor. ha professato d'averne veduto la lista
 de uno d'appellanti non poteri avere più lungo tempo de consen
 sione: ma de resto sempre per ha d'ordine che d'ordine del detto
 del detto, e non accostandosi l'ordinario del Cappellano resti la
 sentenza nulla e ad nullum di qui proporre non accostandosi altro
 presso il detto Monsignore d'ordine il voto del detto mentre
 le Voci non sono abilitate a derogare in perpetuo allo Statuto,
 ed infatti dove il detto Cappellano con una sentenza del 21. Maggio
 1783 in causa Hugo et Hugo contro il detto del detto, e si portate
 l'articolo dello Statuto e nullum della sentenza ingiurata d'appello
 e fu deciso essere nulla la sentenza sudd. per il difetto del voto del
 detto e tale sentenza fu rinunciata dall'appello del detto (perche
 nelle due conclusioni del detto Monsignore d'ordine
 detto caso si è passato avanti dal primo del detto secondo luogo
 quando da somma parte non vengono e così se lo Statuto
 comprendeva il caso di somma d'ordine ma non fu bisogno essere
 entrato in discussione tale punto, secondo il tenore di Milano
 sotto di 22. Agosto 1666 nel suo Ordine presso Regia Camera
 dove, quod ipse contra Supplicat indistincte al sig. Cappellano
 nona illud dicitur . . . et hoc rejecto quacumque objectio:
 nel quod agatur de dicit, nisi quod constiterit ipsam ipsam
 per calumniam.

Observazione 6.

In Riviera nona la cessione era un' d'convenzione del Regno 1662
 dovevano consistere di caud in tempo stampo nel Magistrato così detto
 la Congregazione, e questa, era considerata per ultima d'ordine
 Tribunale, ed in luogo della Congregazione fu accostata al detto
 da 3. d'ordine e di ad oggetto, ad nullum poi detto ai 3. d'ordine
 d'ordine d'ordine; ed essendo quindi stato stabilito il Magistrato d'ordine

